

Regolamento Gestione tecnico amministrativa

AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE

TITOLO I

Principi generali

ART.1

Finalità

Le Aziende Faunistico Venatorie (AFV), ai sensi della legislazione nazionale e regionale di riferimento ed alla Del. C.R. n.292/94, hanno prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche e sono costituite in territori di rilevante interesse ambientale e di elevata potenzialità faunistica.

L'Amministrazione Provinciale, assumendo la tutela e la valorizzazione ambientale come elementi fondamentali per lo sviluppo socioeconomico, favorisce la costituzione delle AFV puntando alla loro massima qualificazione.

ART.2

Superficie destinata alle AFV

La superficie territoriale che l'Amministrazione Provinciale riserva alle AFV è quella indicata dal piano faunistico provinciale, come facente parte della quota utilizzabile per gli istituti privati. Nelle nuove concessioni e/o ampliamenti, si deve tener conto della necessità di equilibrare la superficie utilizzata tra i comuni della Provincia.

TITOLO II

Condizioni per il rilascio ed il rinnovo di autorizzazioni per AFV

ART.3

Specie riproducibili

Date le caratteristiche ambientali della Provincia di Livorno nelle AFV sono riproducibili le seguenti specie: lepore, fagiano, starna, pernice rossa, capriolo.

ART.4

Superficie minima

La superficie minima per il rilascio dell'autorizzazione è di 400 ettari, elevati a 1.000 se la specie da produrre è il capriolo. Nelle AFV già istituite, con densità di caprioli pari a 10 capi ogni 100 ettari, la superficie minima può essere ridotta.

ART.5

Caratteristiche ambientali

Tenuto conto dei principi enunciati all'art.1 del presente regolamento, le caratteristiche ambientali sono vincolanti per il rilascio od il rinnovo delle autorizzazioni per AFV.

In particolare devono essere ritenute negative:

- 1) le grandi estensioni boschive
- 2) le colture intensive ed industriali
- 3) il pascolo di ovini permanente ed intenso.

Le precedenti tipologie ambientali negative non devono superare ognuna il 20% e complessivamente il 30% della superficie che si intende vincolare. Nel caso di rinnovi di AFV con specie in indirizzo capriolo la superficie di cui al punto 1) può superare detto limite, fermo restando che la somma delle altre tipologie non può essere superiore al 50%. In tale computo non vanno considerate le aree recintate previste dalla Del. C.R. n.292/94.

Non si applicano i parametri previsti dal presente articolo nel caso di AFV esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

Per le aziende già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con specie in indirizzo capriolo, la superficie di cui al punto 1) può essere aumentata di un ulteriore 20%.

Per le nuove istituzioni di AFV aventi come specie in indirizzo il capriolo, i parametri di cui al punto 1) rimangono inalterati, non tenendo conto, comunque di eventuali aree recintate.

Devono invece essere ritenute tipologie positive:

- 1) i prati da vicenda
- 2) gli oliveti e vigneti promiscui
- 3) le colture varie
- 4) le colture su piccoli appezzamenti
- 5) gli orti
- 6) i vigneti specializzati praticati su modeste superfici
- 7) le piccole superfici di set-aside
- 8) le siepi campestri, scarpate erbose etc.
- 9) le piccole parcelle di bosco
- 10) agricoltura biologica
- 11) agricoltura svolta con metodi di lotta integrata

La percentuale delle tipologie ambientali considerate favorevoli non deve essere inferiore al 60% dell'intera superficie che si intende vincolare.

ART.6

Strade

La presenza di strade comunali, provinciali e statali aperte alla libera circolazione non deve superare la densità di 6Km/100 Ha.

ART.7

Confini

I confini delle AFV devono coincidere per almeno il 75% con linee ben vigilabili. In questo senso si indicano:

- 1) strade
- 2) cesse parafuoco
- 3) corsi d'acqua
- 4) crinali collinari
- 5) siepi.

ART.8

Distanze da strutture e/o istituti faunistici

La distanza minima da altri istituti faunistici per ottenere l'autorizzazione o il rinnovo per AFV, ai sensi dell'art.20 comma 6 della L.R. 3/94, è di metri 500.

TITOLO III

Procedure per l'autorizzazione ed il rinnovo

ART.9

Tempi di presentazione delle domande

Le domande di nuova autorizzazione devono essere presentate entro il 31 Dicembre.

Le domande per il rinnovo di autorizzazione devono essere presentate entro il 30 Giugno dell'anno di scadenza dell'autorizzazione.

In entrambi i casi dei due commi precedenti, le domande dovranno essere presentate in conformità da quanto previsto rispettivamente dagli artt. 35 e 36 della Del. C.R. 292/94 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.10

Piano di gestione ambientale

Al fini dell'ottenimento della autorizzazione il concessionario dovrà presentare il piano di gestione ambientale contenente:

1) descrizione delle caratteristiche territoriali ed in particolare:

- gli ordinamenti colturali in atto. Qualora gli stessi cambiassero prima del rilascio della concessione e/o del rinnovo il concessionario è tenuto a comunicarlo al Servizio Caccia dell'Amministrazione Provinciale;
- impiego di prodotti chimici (qualità, quantità, tempi di impiego, tossicità);
- grado di antropizzazione (nuclei, case sparse, tipologia e sviluppo della rete viaria;
- la vegetazione (indicando eventuali emergenze naturalistiche);
- risorse idriche

2) Redazione di cartografia tematica con le seguenti caratteristiche:

- uso del suolo in scala 1:10.000;
- b) cartografia in scala 1:10.000 con evidenziate le porzioni di territorio ricadenti nelle categorie considerate negative e positive ai sensi dell'art.5 del presente regolamento;
- cartografia in scala 1:25.000 con evidenziati gli istituti faunistici e fondi chiusi superiori a 3 ettari e le relative distanze dalla costituenda AFV.

3) Scelta della specie in indirizzo conseguente alla valutazione delle caratteristiche ambientali.

4) Individuazione di eventuali fattori limitanti la presenza di fauna selvatica e precisamente:

- a) valutazione della presenza delle specie producibili di cui all'art.2;
- b) indicazione di presenza di specie particolarmente protette ai sensi dell'art.2 della L.n.157/92 o inserite negli elenchi allegati alle direttive comunitarie n.92/43 e n.79/409 e successive modifiche.

5) Progetto di recupero e valorizzazione ambientale articolato in:

- a) impianti e colture per la fauna selvatica;
- b) punti di alimentazione ed abbeverata;
- c) adozione di tecniche colturali più idonee per la fauna selvatica;
- d) eventuale reimpianto di vegetazione naturale (siepi, cespugli, ecc.).

6) Piano di assestamento e di prelievo

ART.11

Istruttoria delle domande

Le domande vengono istruite dal Servizio Caccia con esame della documentazione presentata e con almeno un sopralluogo.

Qualora il Servizio rilevi una non corrispondenza della domanda ai parametri previsti dal presente regolamento lo comunica all'interessato che ha tempo 30 giorni per produrre eventuali modifiche od integrazioni alla documentazione.

L'eventuale comunicazione di cui al comma precedente deve essere inviata entro il 31 Marzo ed il 31 Ottobre successivi alla presentazione della domanda nel caso rispettivamente di nuove domande o rinnovi.

Entro il 31 Maggio ed entro il 31 Dicembre successivi alla presentazione della domanda viene comunque fornita la risposta definitiva da parte dell'Amministrazione Provinciale.

TITOLO IV

Adempimenti annuali delle AFV

ART.12

Piano annuale di assestamento

Il piano annuale di assestamento previsto dall'art.43 della Del. C.R. n.292/94 dovrà essere redatto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) la presenza della lepre dovrà essere valutata tramite almeno un censimento notturno da effettuarsi al termine della stagione venatoria (gennaio-febbraio) lungo un itinerario rappresentativo della struttura concordato con l'Amministrazione Provinciale ed illuminando una superficie non inferiore al 20% dell'intera azienda. Tale censimento sarà utilizzato anche per la valutazione delle presenze di capriolo, daino e volpe.

2) La presenza del fagiano (nel solo caso che questa sia la specie in indirizzo) sarà valutata tramite censimento diurno da effettuarsi al termine della stagione venatoria lungo un itinerario rappresentativo della struttura concordato con l'Amministrazione Provinciale e perlustrando una superficie non inferiore al 30% dell'Azienda;

3) L'eventuale piano di immissione del fagiano dovrà prevedere:

- a) la motivazione faunistica e venatoria per le quali si rende necessaria l'immissione e che queste non arrecano svantaggi diretti e indiretti alle specie in indirizzo. Le date di immissione delle varie specie faunistiche dovranno essere comunicate all'Amministrazione provinciale di Livorno, anche tramite fax, con almeno 10 giorni di anticipo.
- b) il numero di capi da immettere senza recinti di ambientamento;
- c) il numero totale dei capi da immettere;
- d) il calendario delle immissioni;
- e) l'ubicazione delle strutture di ambientamento e/o immissione.

4) Il piano di prelievo dovrà prevedere:

- a) per lepre, fagiano, starna, pernice rossa, cinghiale, volpe, gazza e cornacchia grigia, il numero dei capi che si intende abbattere e/o catturare.
- b) per capriolo e daino, oltre al numero dei capi da abbattere dovrà specificare la classe di età e sesso.

c) Per il fagiano è previsto un prelievo venatorio massimo di 1,5 capi per ettaro e non potrà essere inferiore ad 1 capo per ettaro qualora nell'azienda vengono immessi fagianotti in numero non inferiore al doppio del prelevabile.

d) Per il cinghiale il prelievo non potrà essere inferiore a quello stabilito dal comitato di gestione dell'ATC, nel territorio del distretto confinante con l'Azienda.

5) I miglioramenti ambientali che dovranno essere individuati anche cartograficamente, dovranno basarsi sulla realizzazione di apprestamenti pabulari distribuiti omogeneamente nell'AFV e per almeno tre essenze vegetali anche non in miscuglio.

6) Le tipologie colturali sono:

a) leguminose da vicenda sottoposte ad almeno uno sfalcio l'anno;

b) cereali a semina autunnale e primaverile lasciati in piedi a totale beneficio dei selvatici;

c) prati, set-aside annuale:

7) il piano dovrà essere accompagnato da una relazione tecnica nella quale dovranno essere specificati i risultati conseguiti nell'anno precedente e quelli che si intendono perseguire nell'anno in corso.

TITOLO V

Esercizio del controllo

ART.13

Controlli dell'Amministrazione Provinciale

Oltre ai normali controlli di polizia effettuati dal corpo di vigilanza provinciale, l'Amministrazione Provinciale provvede al controllo per ogni AFV effettuando:

1) stime della presenza delle specie in indirizzo al termine della stagione venatoria;

2) valutazione primaverile degli interventi di recupero e valorizzazione ambientale effettuati.

I suddetti controlli vanno comunque effettuati l'anno antecedente la scadenza.

ART.14

Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione di AFV è revocata dalla Provincia sia per quanto previsto dall'art.60 della D.C.R. n.292/94 che per la mancata osservazione delle norme del presente regolamento.

TITOLO VI

Controllo della fauna selvatica

ART.15

Principi generali per il controllo della fauna selvatica nelle AFV

L'Amministrazione Provinciale attua interventi programmati su tutto il territorio provinciale per ottenere una presenza equilibrata delle varie specie di fauna selvatica.

Nelle AFV ,considerate le finalità particolari esplicate nell'art.1 del presente regolamento, la consistenza ottimale di alcune specie è diversa da quella del resto del territorio.

Per il contenimento delle specie di cui ai successivi artt.19,20 e 21 è obbligatorio in primo luogo utilizzare metodi ecologici e qualora essi si rilevino non adeguati al raggiungimento dello scopo si procede attraverso interventi di abbattimento selettivo effettuati dai soggetti di cui all'art.37 della L.R. n.3/94 dopo aver sentito il parere dell'I.N.F.S.. Per abbattimenti selettivi si intendono quelli che implicano l'assoluta certezza dell'appartenenza del capo abbattuto alla specie oggetto del contenimento.

ART.16

Compiti del Concessionario

Il Concessionario comunica entro il 31 dicembre di ogni anno il nominativo dell'agente di vigilanza volontaria, o dipendente dell'azienda, responsabile dell'attuazione pratica degli interventi di contenimento nella AFV per l'anno successivo. Nella stessa nota può essere comunicato il nominativo di un supplente, che sostituisce il responsabile in caso di assenza.

Compito del responsabile è quello di organizzare praticamente l'intervento di contenimento al quale deve obbligatoriamente presenziare, di controllarne l'attuazione nel pieno rispetto delle normative esistenti, di comunicarne la data almeno 48 ore prima alla vigilanza provinciale, di garantire la partecipazione esclusiva di soggetti abilitati ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.37 della L.R.n.3/94, di comunicare l'esito dell'intervento.

ART.17

Cinghiale

La densità di cinghiale compatibile con le attività agricole e faunistiche, anche delle zone limitrofe, deve essere garantita prioritariamente con il piano di abbattimento annuale.

Nel caso che venga superata la densità sostenibile si procede ai sensi dell'art.8 comma 3 del regolamento regionale per la gestione degli ungulati.

ART.18

Volpe

I capi da abbattere dovranno essere indicati nel piano di abbattimento, che dovrà comprendere sia quelli abbattuti in periodo di caccia che nel resto dell'anno. Le modalità di intervento saranno quelle stabilite annualmente dall'Amministrazione Provinciale.

ART.19

Gazze e cornacchie grigie

Quale forma di prevenzione ecologica è prioritario il rispetto accurato, nell'istituzione della AFV, delle caratteristiche ambientali previste dall'art.6 del presente regolamento.

I capi da prelevare dovranno essere indicati nel piano, che dovrà comprendere sia quelli abbattuti in periodo di caccia che prelevati nel resto dell'anno.

Per l'attuazione del piano di abbattimento è prioritario l'utilizzo di mezzi di cattura selettiva (gabbie Larsen, ecc.). Ad integrazione del metodo precedente è consentito l'abbattimento diretto privilegiando il periodo riproduttivo.

TITOLO VII

Disposizioni finali e transitorie

ART.20

Disposizione transitoria

Le AFV autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermate fino alla loro scadenza.

ART.21

Norma finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le prescrizioni contenute nella L.R. n.3/94 e nei regolamenti regionali.

Regolamento Gestione tecnico amministrativa

AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE

TITOLO I Principi Generali

ART.1

Finalità

Le Aziende Agriturismo Venatorie (ATV), ai sensi della legislazione nazionale e regionale di riferimento ed alla Del. C.R. n.292/94 hanno prevalenti finalità di recupero e valorizzazione di zone agricole situate in aree svantaggiate o dichiarate marginali ai sensi degli interventi comunitari.

L'Amministrazione Provinciale di Livorno privilegia la costituzione di ATV che attraverso l'organizzazione dell'attività venatoria garantiscono ricaduta occupazionale.

ART.2

Superficie destinata alle Atv

La superficie territoriale che l'Amministrazione Provinciale riserva alle ATV è quella indicata dal piano faunistico provinciale, come facente parte della quota utilizzabile per gli Istituti Privati.

Nelle nuove concessioni e/o ampliamenti si deve tener conto della necessità di equilibrare la superficie utilizzata tra i comuni della Provincia.

TITOLO II

Condizioni per il rilascio ed il rinnovo di autorizzazioni per ATV

ART.3

Superficie

La superficie delle ATV deve essere compresa tra i 200 ettari e i 500 ettari. A tale limite potranno derogare le ATV già esistenti.

ART.4

Caratteristiche ambientali

Le ATV devono essere ubicate in territori di scarso rilievo faunistico e coincidere con il territorio di una o più aziende ricadenti nelle zone indicate all'art.1.

Lo scarso rilievo faunistico di cui al comma precedente va inteso in termini relativi, riferito alla situazione media della Provincia di Livorno.

E' fatto divieto di costituzione nelle zone umide e vallive.

TITOLO III

Procedure per l'autorizzazione ed il rinnovo

ART.5

Tempi di presentazione delle domande

Le domande di nuova autorizzazione devono essere presentate entro il 31 Dicembre.

Le domande per il rinnovo di autorizzazione devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno di scadenza dell'autorizzazione.

In entrambi i casi dei due commi precedenti, le domande dovranno essere presentate in conformità da quanto previsto rispettivamente dagli artt. 35 e 36 della Del. C.R. n.292/94.

ART.6

Piano economico e di gestione

Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione il concessionario dovrà presentare **il piano economico e di gestione** contenente:

1) le specie di fauna selvatica autoctona che si intende immettere, abbattere ed eventualmente produrre;

2) una cartografia tematica 1:25.000 con evidenziati gli istituti faunistici circostanti e fondi chiusi limitrofi superiori a tre ettari e relative distanze dalla costituenda ATV;

3) il quantitativo di ore lavorative previsto per le attività faunistico venatorie specificando la ripartizione tra occupazione stabile e stagionale;

4) gli ordinamenti colturali in atto e le eventuali modificazioni che si intendono apportare;

5) le potenzialità che si intendono attivare;

6) la tipologia degli eventuali impianti di allevamento e stabulazione, specificando gli interventi di controllo sanitario preventivati;

7) le eventuali strutture ricettive e il loro utilizzo durante l'intero anno;

9) eventuali progetti di recupero e valorizzazione ambientale.

TITOLO IV

Controllo della fauna selvatica

ART.7

Controllo del cinghiale all'interno delle ATV

Nelle ATV, non essendo consentita la caccia al cinghiale fuori dalle aree recintate, si può determinare una densità eccessiva della specie.

Nel caso che venga superata la densità sostenibile si procede ai sensi dell'art.8 comma 3 del regolamento regionale per la gestione degli ungulati.

ART.8

Compiti della Vigilanza Provinciale

La vigilanza attua il controllo sugli interventi di contenimento, anche attraverso l'ausilio di cacciatori esperti .

ART.9

Compiti del concessionario

Il concessionario comunica entro il 31 Dicembre di ogni anno il nominativo dell'agente di vigilanza volontaria responsabile dell'attuazione pratica degli interventi di contenimento dell'ATV per l'anno successivo. Nella stessa nota può essere comunicato il nominativo di un supplente, che sostituisce il responsabile in caso di assenza.

Compito del responsabile è quello di organizzare praticamente l'intervento di contenimento al quale deve obbligatoriamente presenziare , di controllarne l'attuazione nel pieno rispetto delle normative esistenti, di comunicarne la data almeno 48 ore prima alla vigilanza Provinciale, di garantire la partecipazione esclusiva di soggetti abilitati ai sensi dell'art.37 della L.R. n.3/94, di comunicare l'esito dell'intervento.

TITOLO VII

Disposizioni finali e transitorie

ART.10

ATV esistenti

Le ATV autorizzate all'entrata in vigore del presente regolamento sono confermate fino alla loro scadenza.

ART.11

Norma finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le prescrizioni contenute nella L.R. n.3/94 e nei regolamenti regionali.